



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

REGOLAMENTO

DI

VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con atto del C.C. n. 4 del 20.1.2007
Modificato con atto del C.C. n. 24 del
16.4.2009

SOMMARIO:

- art. 1 Principi generali
- art. 2 Ambito di applicazione
- art. 3 Finalità
- art. 4 Adempimenti
- art. 5 Responsabile
- art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta
- art. 8 Diritti dell'interessato
- art. 9 Sicurezza dei dati
- art. 10 Cessazione del trattamento dei dati
- art. 11 Comunicazione
- art. 12 Rinvio

Art. 1) Principi generali

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune, gestito ed impiegato dal Comune di San Giorgio di Mantova - Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone, delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2) Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di San Giorgio di Mantova e presidiato dal Servizio di Polizia Locale.

Art. 3) Finalità

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Il Comune nel rispetto del D.lgs. 196/2003 dovrà provvedere ad installare il sistema di videosorveglianza nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.

Il Comune in conformità a quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D.lgs. 196/2003, potrà effettuare attività di videosorveglianza soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Giorgio di Mantova, in particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 dalla L.R. 14.04.2003 n.4, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti e dal D.L. n°11/2009, e sono:

- a) definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana ,anche ai sensi dell'art. 6 del D.L.11/2009

- b) attivazione di uno strumento operativo a carattere deterrente in particolari aree del territorio individuate e specialmente nelle ore serali e notturne, per migliorare la sicurezza all'esterno di edifici, di impianti ove si svolgono attività produttive commerciali o più in generale a monitoraggio del territorio e di situazioni di disagio sociale
- c) rilevazioni di infrazioni al codice della strada
- d) prevenzione e vigilanza del pubblico traffico;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

L'installazione delle telecamere, l'utilizzazione, la dislocazione e l'identificazione dei dati da rilevare, nonché la durata dei dati da rilevare, dovrà essere effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 4) Adempimenti

Il Comune di San Giorgio di Mantova, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, è tenuto ad informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata dell'eventuale registrazione.

Qualora il Comune intenda procedere ad installare delle telecamere che consentono di rilevare caratteristiche somatiche del viso, dovrà procedere a darne preventiva comunicazione al Garante per la Protezione dei dati.

In conformità a quanto disposto dal Garante, il Comune non dovrà procedere alla notifica dei trattamenti dei dati in oggetto poiché trattasi di immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5) Responsabile

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 2 del D.lgs. 196/2003.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato.

Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

Il Responsabile del trattamento dei dati deve provvedere a nominare gli incaricati del materiale trattamento, i quali devono elaborare i dati e hanno accesso alla banca dati attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

Art. 6) Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate sul territorio urbano, per un numero di siti di ripresa, così come identificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. **Tali caratteristiche tecniche non consentono riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone.**

La memoria video rimane sull'hard disk della macchina, e potrà essere consultata tramite l'unità di centralizzazione posta presso l'ufficio di Polizia locale. I dati registrati possono essere controllati esclusivamente dagli operatori incaricati del trattamento

In casi di necessità, potrà essere asportato e messo a disposizione delle competenti autorità.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando il sistema di controllo non è presidiato.

Le immagini videoregistrate sono custodite per un tempo massimo di 7 gg., salvo le deroghe espresse dell'art.6 del D.L. 11/2009,decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire .Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e

comunque valutato in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente , oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il Sistema di videosorveglianza dovrà essere programmato in modo da operare la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità ,tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati..

Art. 7) Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di San Giorgio di Mantova, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003, sulle strade di ingresso del paese, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di San Giorgio di Mantova - Attenzione - Area Videosorvegliata”.

Il Comune di San Giorgio di Mantova si obbliga a comunicare con congruo anticipo (gg. 10), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto.

Art. 8) Diritti dell'interessato.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo
- b) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre dieci (10) giorni.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9) Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, comma 4.

L'accesso ai dati è possibile solo da parte del personale incaricato del materiale trattamento dei dati, che si identifica nel personale in servizio presso la Polizia Locale, il personale dovrà essere incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile della Polizia Locale, sarà debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto, dotato di Password personale

Art. 10) Cessazione del trattamento dei dati

I dati personali possono essere:

- a) Distrutti;
- b) Ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
- c) Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessazione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla

Art. 11) Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Giorgio di Mantova a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed indicate all'art. 3 .

Art. 12) Rinvio

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.